



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 154/2006/2^ Area - Elettorale

Parma, 24 febbraio 2006

N. 7 Regione

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Signori Segretari dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Agli Ufficiali Elettorali dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Signori Presidenti delle

Commissioni/Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

Tramite Telefax

Oggetto: Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. Adempimenti relativi agli elettori italiani residenti all'estero.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 23/2006 in data 21 febbraio 2006 relativa all'oggetto:

“””In vista delle elezioni politiche in oggetto e di seguito alle precedenti circolari n. 113/05 e n. 13/06 rispettivamente in data 16/11/2005 e 9/2/2006, si illustrano i principali adempimenti connessi all'esercizio del diritto di voto dei connazionali residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

1) Procedimento elettorale

In estrema sintesi giova ricordare che la legge n. 459/01 individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, quattro ripartizioni: Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In particolare, l'articolo 12 della suddetta legge prevede che, dopo la predisposizione dei modelli di schede da parte del Ministero dell'Interno, la stampa del materiale elettorale da inserire nei plichi (comprese le schede elettorali) ed il relativo invio siano totalmente a carico degli Uffici consolari.

Una volta espresso il voto, le schede sono inserite dall'elettore in un'apposita busta interna, introdotta (unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale) in una busta preaffrancata, che deve essere spedita dall'elettore stesso all'Ufficio consolare, affinché pervenga al medesimo Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì' antecedente la votazione in Italia.

I responsabili degli Uffici consolari provvedono, poi, all'invio dei plichi in Italia - per via aerea e con valigia diplomatica accompagnata (art. 18 del regolamento) - ove verranno presi in carico dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Quest'ultimo provvede poi alla distribuzione dei plichi tra i seggi elettorali costituiti presso il medesimo Ufficio centrale.

Lo scrutinio avrà inizio (art. 14 della legge) contemporaneamente a quello dei voti espressi sul territorio nazionale e, quindi, alle ore 15 di lunedì' 10 aprile.

Saranno considerate valide ai fini dello scrutinio le buste contenenti schede pervenute al Consolato entro le ore 16 di giovedì 6 aprile e arrivate agli scali aeroportuali di Roma entro le ore 15 di lunedì 10 aprile, ora fissata - come detto - per l'inizio dello scrutinio (art. 18, comma 5, del regolamento).

2) Elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero ed elenco elettori

Com'è noto, sono elettori della Circoscrizione estero tutti i cittadini italiani residenti all'estero che, avendo l'elettorato attivo, non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 459/01.

Preliminarmente, ai fini della formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'art. 5 della suddetta legge, questo Ministero ha provveduto a confrontare in via informatica i dati dell'Aire centrale con quelli risultanti dagli schedari consolari, comprendendo nell'elenco sia i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente nell'Aire e negli schedari consolari, sia coloro che risultano iscritti solo nell'Aire.

Come di consueto, per le posizioni contenute in entrambi gli archivi - con la corrispondenza del nome, cognome e data di nascita - in linea con quanto prevede l'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 104/03, si sono assunti i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

Successivamente alla formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, questa Direzione Centrale ha provveduto alla realizzazione informatica dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, già trasmesso al Ministero degli Affari esteri, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 8, dello stesso regolamento. In sostanza, si è provveduto ad eliminare dall'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero sia le posizioni di coloro che non compiono il diciottesimo anno di età entro il 9 aprile prossimo, sia i nominativi di quanti risultano privi dell'elettorato attivo o, comunque, non iscritti nelle liste elettorali alla luce delle comunicazioni trasmesse in precedenza in via informatica dai comuni a questo Ministero.

L'elenco definitivo degli elettori (diviso per ripartizione, stato ed ufficio consolare) dovrà, poi, essere comunicato da questo Ministero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, costituito presso la Corte di appello di Roma, entro il decimo giorno antecedente la votazione in Italia (art. 19, comma 4, del regolamento).

3) Adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali ed al completamento degli effetti delle operazioni di "mailing" sull'elenco degli elettori all'estero.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'importanza degli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del regolamento n. 104/2003; tale disposizione stabilisce che tutti i cittadini residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, (di cui all'art. 5, comma 8 del regolamento) o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco pur avendo diritto al voto, devono essere immediatamente segnalati - tramite telefax o via telematica - dal comune di iscrizione al Consolato competente, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e alla inclusione dell'elettore nell'apposito elenco aggiunto.

Con le predette segnalazioni, per ogni nuovo iscritto dovranno essere comunicati i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto regolamento e cioè nome, cognome, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, stato di residenza, indirizzo, casella postale, Consolato, comune di iscrizione Aire.

Si fa presente che nell'elenco provvisorio degli elettori, formato con i criteri già ampiamente esposti, questa Direzione Centrale ha incluso tutti i nominativi segnalati dai comuni e pervenuti informaticamente a questo Ministero entro lo scorso 31 gennaio. Si ribadisce quindi che non si è tenuto conto di eventuali aggiornamenti (inserimenti, cancellazioni o variazioni dello status di elettore) di provenienza comunale, comunicati successivamente alla predetta data del 31 gennaio.

Ai fini del doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale, l'elenco provvisorio degli elettori all'estero - distinto fra quelli residenti in Stati con intesa e quelli residenti in Stati

senza intesa-è disponibile per le Prefetture-UU.TT.G. nell'area "Aire:servizi" della intranet, all'indirizzo <http://servizielettorali.interno.it> oppure all'indirizzo 10.254.8.21.

Nella medesima pagina della intranet, viene pubblicato l'elenco degli stati/territori con intesa e quello degli stati/territori nei quali non si applica il voto per corrispondenza (art. 19 l. 459/01).

Per accedere ai servizi Aire, e' necessario digitare la user id e password gia' fornite a ciascuna Prefettura-U.T.G. (ove fossero state smarrite, per la loro riattribuzione contattare il centro tecnico informatico ai numeri 06465.48003/48004/36725).

Selezionando, quindi, il menu "elezioni politiche 2006", si accede all'elenco elettori all'estero (elett.mdb) suddiviso, nell'ambito provinciale, per comune di competenza.

Per la corretta gestione dei singoli elenchi, si raccomanda di leggere la nota operativa presente nella medesima pagina intranet.

Affinche' i comuni possano adempiere tempestivamente alle presenti direttive, si pregano le SS.LL. di voler adottare ogni utile iniziativa in modo che ai comuni stessi venga fornito immediatamente il rispettivo elenco degli elettori residenti all'estero su stampa o con file formato.txt.

In ogni caso si fa presente che il citato elenco viene trasmesso anche direttamente in via telematica ai comuni che hanno installato la nuova versione del programma "AnagAire 4".

Per eventuali informazioni i suddetti Uffici potranno contattare il Centro Tecnico Informatico di questa Direzione Centrale al numero verde 800251155.

Nel rammentare la rilevanza di quanto sopra al fine di garantire il diritto al voto costituzionalmente tutelato, si rappresenta che la tempestivita' delle predette segnalazioni comunali di nuove iscrizioni risulta fondamentale al fine di permettere all'ufficio consolare di inviare all'elettore il plico con le schede con il necessario anticipo, onde consentire il "ritorno" postale delle schede votate in tempo utile ai fini dello scrutinio.

Si segnala inoltre l'assoluta importanza del predetto, doveroso controllo da parte di ogni ufficio comunale dell'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero, anche ai fini delle cancellazioni dei non aventi diritto al voto che fossero, eventualmente, inseriti in elenco. Tali cancellazioni- indicando i dati di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento- dovranno essere immediatamente segnalate al competente Consolato, ferma restando ovviamente la necessita' di aggiornare informaticamente la "posizione elettore" nell'apposito campo del programma "Anag-Aire".

Si ribadisce, in sostanza, che i comuni dovranno verificare che l'elenco provvisorio degli elettori non contenga posizioni relative a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano perduto il diritto di elettorato attivo. Tali eventuali posizioni dovranno essere tempestivamente segnalate ai Consolati competenti ai fini della cancellazione dall'elenco elettori, onde evitare che possano essere inviati plichi con le schede a persone che non godono del diritto di voto.

Analogamente dovranno essere segnalate ai suddetti Consolati le posizioni degli elettori risultati irreperibili a seguito delle operazioni di "mailing" ai fini della loro cancellazione dall'elenco degli elettori all'estero.

Le operazioni di cancellazione e di iscrizione nelle liste elettorali a seguito di trasferimento di elettori dall'Aire di un comune ad un altro non dovranno in ogni caso essere comunicate ai Consolati, non comportando, di fatto, modifiche nell'elenco degli elettori all'estero.

Si rileva, infine, la necessita' che le cancellazioni per decesso degli elettori residenti all'estero vengano effettuate non oltre il 25° giorno antecedente la data della votazione e cioe' entro il 15 marzo 2006, affinche' possano essere segnalate dal comune stesso non oltre il 23° giorno antecedente la votazione al competente consolato. Cio' per evitare l'invio agli elettori deceduti del plico contenente le schede. Resta fermo, ovviamente, il termine di cui all'art. 32, quarto comma del d.P.R. n. 223/67, con riferimento alle cancellazioni per decesso degli elettori residenti in Italia.

Tutte le suddette comunicazioni (iscrizioni e cancellazioni) devono essere fatte via telefax o via telematica agli uffici consolari di competenza i cui numeri e indirizzi e-mail - costantemente aggiornati - sono presenti sul seguente sito del Ministero Affari esteri www.esteri.it (per un agevole accesso, seguire il percorso il ministero> rappresentanze diplomatiche> ambasciate e consolati).

Tali numeri e indirizzi e-mail degli uffici consolari torneranno utili ai comuni anche al fine di adempiere tempestivamente a quanto stabilito dagli articoli 16, commi 1, 2, 3 e 17,

comma 1, del regolamento. Tali disposizioni prevedono che, su richiesta del Consolato, il comune invii, entro ventiquattro ore, la dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

Cio', ai fini dell'ammissione consolare al voto dei cittadini cancellati per irreperibilita' o omessi per qualsiasi motivo dall'elenco degli elettori, con le modalita' ed entro i termini previsti dai gia' citati articoli 16 e 17, comma 1, del regolamento.

4) Stampa delle liste elettorali sezionali

Analogamente a quanto disposto in occasione delle precedenti consultazioni referendarie, si suggerisce, per snellire le operazioni degli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale in occasione delle prossime elezioni politiche, che le liste sezionali vengano ricompile, d'intesa con le commissioni elettorali circondariali - e dopo il cosiddetto blocco delle liste - in stretto ordine alfabetico, al fine di agevolare la ricerca degli elettori al momento dell'espressione del voto.

In tale contesto, e come preannunciato con circolare miaitse n. 7/06 del 19 gennaio scorso, non dovranno essere inseriti nelle predette liste sezionali gli elettori della Circoscrizione estero e cioe' gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per l'esercizio del voto in Italia e che non sono residenti in Paesi in cui non puo' votarsi per corrispondenza (gia' citato art. 19 l.n. 459/01).

Gli elettori della circoscrizione Estero saranno infatti inseriti nell'elenco definitivo che sara' comunicato dal Ministero dell'interno all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Viceversa, gli optanti e i residenti in Stati in cui non puo' votarsi per corrispondenza devono essere compresi nelle liste sezionali, al fine di garantire loro la possibilita' di esercitare il diritto di voto in Italia.

Si richiama l'attenzione sul puntuale svolgimento dei predetti adempimenti al fine di garantire la regolarità delle consultazioni elettorali.

Per la stampa delle suddette liste sezionali, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33 del d.p.r. n. 223/67 e le relative istruzioni impartite con il paragrafo 133 della circolare permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986. L'elenco in triplice copia degli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia e non sono residenti in paesi in cui non si puo' votare per corrispondenza dovra' essere compilato dall'ufficiale elettorale entro il 17 marzo prossimo.

Si ritiene opportuno, quindi, che i nominativi dei suddetti elettori che votano per corrispondenza vengano eliminati informaticamente dall'esemplare delle liste sezionali da destinare ai seggi.

Esclusivamente nel caso in cui cio' non sia tecnicamente possibile si potra' procedere a deppennarli manualmente e ad apporvi a fianco la dicitura "vota all'estero".

Con successive istruzioni -concernenti le intervenute innovazioni normative sul voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero- verranno comunicati i nominativi dei cittadini temporaneamente all'estero di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 sexies della legge n. 22/06 (con esclusione dei casi di cui alla lettera c) che voteranno con la procedura di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 104/03).

Si segnala altresì che, come di consueto, questo Dicastero provvederà a comunicare i nominativi di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia (art. 4, comma 3, della legge), non appena pervenute le relative informazioni dai Consolati. """"

Nel comunicare che questo Ufficio provvederà - a parte - all'invio degli elenchi degli elettori di cui trattasi si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'importanza della puntuale, attenta esecuzione delle direttive impartite, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Si allega l'elenco degli stati con e senza intese.

IL VICEPREFETTO
DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
(ZASA)

STATI CON INTESE

AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHREIN
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BOLIVIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BRASILE
BULGARIA
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CIAD
CILE
CIPRO
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA
COLOMBIA
COSTARICA
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
FEDERAZIONE RUSSA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAPPONE
GIORDANIA
GRECIA

GRENADA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA BISSAU
HAITI
HONDURAS
INDIA
IRAN
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE
KENYA
LAOS
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALAYSIA
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITIUS
MESSICO
MONACO
MONGOLIA
MOZAMBICO
NAMIBIA
NICARAGUA
NIGERIA
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PALAU
PANAMA
PARAGUAY
PERU'
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI
COREA
ROMANIA
RUANDA
SAN MARINO
SANTA SEDE
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL

SERBIA E MONTENEGRO
SEYCHELLES
SINGAPORE
SIRIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA
SUDAN
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
THAILANDIA
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URUGUAY
VENEZUELA
VIETNAM
ZAMBIA

STATI SENZA INTESE

BANGLADESH
BHUTAN
BIELORUSSIA
BOTSWANA
BRUNEI
BURKINA FASO
COMORE
CONGO
COSTA D'AVORIO
CUBA
DOMINICA
FIGI
GABON
GAMBIA
GIAMAICA
GIBUTI
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
INDONESIA
IRAQ
ISOLE COOK
ISOLE MARSHALL
ISOLE SALOMONE
KAZAKHSTAN
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LESOTHO
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALDIVE
MAURITANIA
MOLDOVA
MYANMAR
NAURU
NEPAL
NIGER
PAPUA NUOVA GUINEA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT E GRENADINE
SAMOA
SIERRA LEONE
SOMALIA
STATI FEDERATI DI MICRONESIA
SURINAME
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA

TIMOR ORIENTALE
TOGO
TONGA
TRINIDAD E TOBAGO
TURKMENISTAN
TUVALU
UZBEKISTAN
VANUATU
YEMEN
ZIMBABWE